

Le “nuove tecnologie” ed il giusto processo

La necessità dell’impiego delle “nuove tecnologie” o comunque di tecnologie moderne per una gestione efficiente del processo può trovare un fondamento nel principio di economia processuale, come di recente interpretato alla stregua dei principi del giusto processo.

La sensibilità per i ritardi intollerabili della giustizia – e soprattutto di quella civile – si è di recente accresciuta a seguito della costituzionalizzazione dei principi del giusto processo[1].

Il processo in tempi ragionevoli quale processo giusto non è, certo, un’innovazione ascrivibile alla riforma costituzionale del 1999: la sua esistenza – già chiaramente postulata dall’art. 6, § 1, della Convenzione europea del 1950 – venne ripetutamente identificata e desunta, negli anni successivi, dalle stesse garanzie dell’art. 24 Cost., sì da configurarsi, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, come un elemento essenziale del diritto o del potere, a “tutti” riconosciuto, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti od interessi legittimi[2]. Si tratta, dunque, di una componente primaria del c.d. *diritto al processo* o del *diritto alla tutela giurisdizionale*, da inserirsi nel novero dei *diritti inviolabili dell’uomo*, consacrati dall’art. 2 Cost.[3].

In altre parole, il diritto di chiunque a “ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable” – in cui si traduce l’essenza del “diritto ad un processo equo”, garantito dal cit. art. 6, § 1, di quella Convenzione – comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo individuale, che è personalmente azionabile dai soggetti interessati dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo, mediante il *ricorso individuale diretto*, previsto – sia pure con finalità prevalentemente risarcitorie – dall’art. 34 della stessa Convenzione[4]. L’elaborazione interna ha condotto poi, in campo nazionale, al procedimento per l’equa riparazione delle conseguenze della “irragionevole” durata del processo, di cui alla nota L. 89/01, o Legge “Pinto”.

In una dimensione chiaramente diversa si colloca – come è facile intuire – la “ragionevole durata”, che la “legge” deve “assicurare” ad “ogni processo”[5], in base all’art. 111, 2° comma, Cost.

Si tratta di una “riserva di legge”, cioè di una garanzia generica e di una prima barriera di protezione costituzionale, la cui invocabilità – al pari delle altre garanzie sin qui esaminate, ma, rispetto a quelle (nell’art. 111, 1°-2° comma) già definite come precettive, con qualche limite in più – rientra nell’ambito ordinario del sindacato incidentale della costituzionalità delle leggi, previsto dagli artt. 23-30 della l. 11 marzo 1953, n. 87. In tale prospettiva, la Corte costituzionale non può sindacare, caso per caso, la concreta durata del procedimento preso in esame, od i comportamenti delle parti e del giudice, poiché non è in gioco la reintegrazione di alcun diritto individuale, ma, nell’esercizio del suo sindacato “incidentale”, può analizzare – alla luce della menzionata garanzia, la quale è senza dubbio di tipo strutturale – la legittimità di quelle disposizioni normative, che in astratto prevedano nel processo modalità irragionevoli e scansioni temporali eccessive o formalità irrazionali ed inutili, come tali non giustificate da esigenze di effettività dei diritti di azione o difesa, né tantomeno da interessi razionalmente strutturali e prevalenti.

Nell’interpretazione della richiamata garanzia, si delineano due tesi diverse e contrapposte:

- c’è chi tende, da un lato, a definire “minuscola” la novità della “ragionevole durata” e a sminuirne il significato, attribuendogli “una qualche piccola utilità” – in armonia con le caratteristiche del menzionato controllo “incidentale” di costituzionalità delle leggi – per indurre la Corte a rivedere vecchie questioni, o ad esaminarne di nuove, con riferimento a quelle norme del processo, che, sul piano tecnico, contribuiscano a renderne “irragionevole” la “durata”[6];
- c’è, invece, dall’altro, chi, nel rifiutare qualsiasi “lettura riduttiva”, afferma che il controllo “incidentale” di costituzionalità delle norme processuali dovrebbe risultare “più penetrante” di quanto sia stato fino ad oggi consentito; si imporrebbe, anzi, un radicale mutamento di prospettive per lo stesso interprete, in quanto : a) il requisito inerente alla “ragionevole durata” – oggi autonomamente garantito in termini espressi, e non più ricavabile per implicito (come in passato) dalle garanzie dell’art. 24 Cost. – dovrebbe essere preso in considerazione, anche a prescindere da quest’ultima garanzia, per scrutinare la legittimità di qualsiasi norma “in grado di influire sulla durata del processo” ; b) di esso, poi,

si dovrebbe necessariamente tenere conto, anche quando si voglia “concretizzare” il significato dei diversi requisiti che il 2° comma del nuovo art. 111 sancisce come “essenziali” per un “giusto processo” (cioè e ad esempio: il contraddittorio, la parità delle parti, il giudice terzo e imparziale)[7].

Vale, in ogni caso, la pena di sottolineare come con il citato art. 111, 2° comma, Cost. si tenda a considerare “costituzionalizzato” il principio di *economia processuale*, nelle sue due funzioni:

- quella *interna*, in quanto diretta ad attuare nell’ambito di ciascun processo un risparmio di energie e di risorse, nell’esercizio delle attività delle parti e del giudice, con una conseguente economia di tempo e di spese;
- quella *esterna*, o *ultraprocessuale*, in quanto orientata e diretta a prevenire il promovimento di nuovi ed inutili giudizi o gradi di giudizio, mediante lo sfruttamento razionale delle risorse di un giudizio già promosso)[8].

Quel medesimo generale principio, nella configurazione che tradizionalmente gli viene data, si sviluppa a due livelli:

- secondo un suo significato primario, di carattere tecnico, esso concerne l’attuazione di misure e di interventi, normativi ma anche strumentali, che siano capaci di assicurare il massimo risparmio possibile di atti, di risorse e di energie, nell’esercizio dei diritti, dei poteri e dei doveri, di cui sono titolari nel corso del processo le parti, il giudice ed (ove previsto) il pubblico ministero;
- in un’accezione collaterale e complementare, di natura economica, che a sua volta è un riflesso necessitato del primo significato, esso riguarda la conseguente realizzazione del massimo risparmio possibile di tempo, di spese e di oneri (individuali, collettivi o sociali), nello svolgimento del processo e, più in generale, nell’amministrazione della giustizia.

Il principio, in sostanza, avendo di mira sia obiettivi di razionalizzazione tecnica dei meccanismi processuali, sia finalità economiche di politica giudiziaria, non può non presupporre – in coerenza con le sue radici storiche – un concorso parallelo di riforme legislative generali e di interventi “strumentali”, da affidarsi caso per caso ad un giudice “attivo”, quale garante degli interessi pubblicistici sottesi ad una ordinata e celere amministrazione della giustizia.

Ora, tale principio, unanimemente accolto[9] e talora riconosciuto come espressione attuativa di un “interesse superiore della giustizia”, sembra oggi trovare nella garanzia della “ragionevole durata” (art. 111, 2° comma), un riscontro costituzionale diretto – seppur parziale, in quanto limitato testualmente alla dimensione cronologica della “durata” (ossia al fattore “tempo”) – soltanto in quello che tradizionalmente si indica come significato collaterale, complementare e derivato, ma non anche in quello primario, di natura tecnica. Ma pare agevole percepire come l’interazione e la combinazione necessaria fra i due significati del medesimo principio si pongano in perfetta consonanza con l’interpretazione giurisprudenziale del concetto di *délai raisonnable*, enunciato nell’art. 6, § 1, della Convenzione europea[10].

Intuitivamente, l’economia di “tempo” e di “durata” non può mai realizzarsi, se non anche con la mediazione di un’economia tecnica di mezzi, di risorse e di energie, nelle attività svolte dai soggetti processuali all’interno del processo[11].

La conclusione è, pertanto, una sola: quel principio di economia processuale, se lo si vuole considerare in sintonia con il contesto garantistico entro cui viene enunciato, non può restare confinato nei limiti della consueta “riserva di legge”, rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario; al contrario, la formula adottata dall’art. 111, 2° comma, Cost. enuncia certamente un imperativo (che è, ad un tempo, precettivo e programmatico) per il legislatore ordinario, poiché consacra una ulteriore *garanzia minima ed essenziale* del “giusto processo”, in aggiunta a quelle (del “contraddittorio fra le parti”, delle loro “condizioni di parità”, del “giudice terzo e imparziale”) enunciate dalla norma nel medesimo contesto; e tale imperativo è rivolto dapprima al legislatore, per sollecitargli l’adozione delle opportune riforme strutturali, che, anche attraverso un rafforzamento del ruolo direttivo del giudice, siano idonee a ridurre tempi, durata e costi di ogni processo, sì da renderlo effettivamente “giusto”, con una correlata economia di risorse e di attività[12].

Lo stesso principio, però, trovando oggi quel riconoscimento costituzionale che gli era finora

mancato[13] e – sia chiaro – pur dovendosi comunque reputare sempre imprescindibilmente subordinato all’esigenza di assicurare un’attuazione piena ed effettiva alle garanzie individuali di tutela, sancite negli artt. 24-25 Cost.[14], è in grado sin da ora di fornire adeguati incentivi non solo al sindacato incidentale di costituzionalità delle leggi, ma anche all’interprete ed al singolo giudice nell’applicazione delle norme vigenti.

Esso, dunque, agisce ed opera :

- a) da un lato, come direttiva programmatica di essenziale importanza per il legislatore[15];
- b) dall’altro, come fondamentale criterio-guida e parametro di orientamento per il giudice, nell’esercizio dei suoi rafforzati poteri di direzione, formale o materiale, che tendono alla concentrazione ed all’accelerazione del processo[16];
- c) ancora, peraltro, come criterio-guida per ogni scelta organizzativa e gestionale, anche di supporto all’attività giurisdizionale in senso stretto, per il giudice, ma pure per l’apparato organizzativo (Ministro della Giustizia e Dirigenti di Cancelleria).

Per limitare il discorso al mero ambito processuale e tralasciando per il momento l’esame di ogni implicazione organizzativa in senso stretto (che pure meriterebbe ben altro approfondimento), si vuole in sostanza dire che il principio in esame non solo consente, ma addirittura impone al singolo giudice, con un’interpretazione costituzionalmente orientata delle singole norme processuali, l’applicazione di queste nel modo più ampio, consentito naturalmente dalla lettera e dalla *ratio* di ognuna, idoneo ad evitare gli abusi del processo e soprattutto a fare raggiungere ad esso un utile risultato nel più breve tempo possibile.

In questo quadro, è allora possibile sostenere che il principio generale della libertà delle forme degli atti processuali consenta – se non imponga – al giudice di consentire l’utilizzo di quelle tecnologie moderne che evitino un dispendio di energie e risorse e rendano ottimali i tempi di espletamento di tutte le attività processuali volte alla decisione.

Non si tratta soltanto dei mezzi, pure importanti e spesso indispensabili, di supporto all’attività di formazione dei verbali e degli altri atti scritti del processo, ai quali è finalizzata la dotazione – spesso anche generosa – dei competenti Uffici ministeriali di postazioni di lavoro alla totalità degli uffici giudiziari: videoscrittura, molto meno fogli di calcolo e basi di dati, oppure gli strumenti – davvero agili ed importanti – per le ricerche di fonti e giurisprudenza, ormai insostituibili per assumere una decisione corretta, come pure le interazioni tra banche di dati di diverse pubbliche amministrazioni, vitali per le indagini penali e talvolta anche per qualche tipo di procedimento civile; e, sullo sfondo di tutto, il processo civile telematico, che consentirà, a regime, la produzione degli atti a distanza e la loro immediata fruibilità a prescindere dalla fisica compresenza dei loro autori.

Si vuole pensare piuttosto, come sensibile strumento per incrementare la rapidità dell’assunzione dei mezzi istruttori, all’applicazione delle nuove tecnologie del quotidiano anche all’interno del processo e perfino di quello civile:

- una Consulenza Tecnica di Ufficio descrittiva dei luoghi, che si basi su di una ripresa audiovisiva che consenta perfino un “tour virtuale” e che possa, con sistemi anche semplici, essere ostentata in udienza ai testi per il riconoscimento dei luoghi stessi (si pensi alle dispute in materia possessoria o di diritti reali o di usucapione);
- un accesso sui luoghi a distanza, effettuato, per il tramite di un valido ausiliario (e non necessariamente di un Consulente Tecnico, potendo il giudice avvalersi di altra persona idonea ex art. 68 c.p.c.), con un duplice sistema di videoripresa: perfino bastando due telefoni cellulari dotati della relativa tecnologia, ma altrimenti potendo pensarsi a due personal computer, dotati entrambi di videocamera e piazzati uno, eventualmente palmare, sui luoghi ed altro nell’aula di udienza del giudice;
- con la stessa tecnologia, un’assunzione di testimoni o un esame di un interdicendo a domicilio, senza lo spostamento fisico dell’intero ufficio o di una parte di esso (come il C.T.U.).

In tutti tali casi occorrerebbe, beninteso, l’accordo delle parti ed il consenso sulla genuinità e l’inalterabilità delle cose e delle persone oggetto della ripresa: ma gli evidenti vantaggi in tema di

risparmio di risorse, in uno alla corretta applicazione del principio di lealtà processuale (che dovrebbe dissuadere una od entrambe le parti dal boicottare, con eccezioni speciose o pretestuose, queste modalità alternative di assunzione), dovrebbero indurre dapprima le parti e poi lo stesso giudice a valorizzare queste modalità. Il giudice, del resto, già potrebbe applicare la giurisprudenza formatasi in tema di disconoscimento della conformità della copia all'originale, secondo la quale un siffatto disconoscimento può essere superato se, in relazione agli altri elementi del caso concreto, quella conformità possa comunque ritenersi sussistente: ed in tal modo si supererebbero proprio gli atteggiamenti ingiustificatamente ostruzionistici di una delle parti all'impiego di tali tecnologie e basati sul pretestuoso disconoscimento della corrispondenza dei luoghi o delle persone ritratte a quelle reali.

Del resto, nel campo dell'assunzione delle prove in luogo diverso dalla sede giudiziaria, la stessa normativa europea, soprattutto quella del Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale^[17], immediatamente applicabile anche in Italia, prevede ed agevola l'impiego delle "moderne tecnologie della comunicazione", sia pure subordinandole ad una specifica indicazione e all'adozione di uno specifico formulario. È ben vero che l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dell'esecuzione potrà disattendere la richiesta "per difficoltà pratiche", ma lo stesso regolamento prevede che qualora l'autorità giudiziaria richiedente e/o l'autorità giudiziaria richiesta non abbiano accesso a tali mezzi, le autorità giudiziarie debbono metterli a disposizione mediante un accordo reciproco.

La conclusione è una sola: l'interprete ha nuovi strumenti, ma sta a lui coglierne le amplissime potenzialità; e starà a lui sfruttare gli spazi, non esigui, che le nuove tecnologie gli offrono per perseguire – naturalmente nell'ambito a lui riservato e fermo restando che tutte le altre Istituzioni dovranno fare la loro parte, spesso preponderante – in concreto e per la sua parte l'obiettivo di un recupero di minimale efficienza del processo, soprattutto di quello civile, per almeno tentare di scrollarci di dosso la mortificante qualifica di fanalino di coda mondiale nel sistema della Giustizia e ridare a questa Istituzione un minimo decente di credibilità, a tutela di un sistema realmente democratico e moderno.

Franco De Stefano (Corte di Appello di Salerno)

[1] Sul tema, con ampia trattazione, cfr. L.P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del "giusto processo"*, Torino, 2004, pp. 39-94, sp. pp. 85-92, testo e note.

[2] Si veda, in particolare, a proposito dell'art. 696 c.p.c., Corte cost., 22.10.99, n. 388, in *Foro it.*, 2000, I, 1072-1080, sp. 1075-1077, con commento di I. PAGNI, *I limiti dell'accertamento tecnico preventivo ancora al vaglio della Corte costituzionale*, 1073-1079. In motivazione (*ivi*, 1075-1078), fra l'altro si legge: "... Il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio: l'effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l'azione, ed in definitiva la stessa efficacia della giurisdizione, si combina con la durata ragionevole del processo ..." , "... il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall'art. 24 Cost., .. implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia ..." .

[3] Nel senso che il diritto al processo ed al giudizio, compendiati nel diritto alla tutela giurisdizionale, appartengano *de plano* al novero dei *diritti inviolabili dell'uomo*, che lo Stato "riconosce" e "garantisce", ai sensi del cit. art. 2 Cost., già si è ripetutamente espressa la giurisprudenza costituzionale.

Cfr., ad es., con ulteriori richiami, Corte cost., 22.10.99, n. 388, in *Foro it.*, 2000, I, 1075-1078, con nota di PAGNI, *I limiti dell'accertamento tecnico preventivo*, cit.; già prima, peraltro, si vedano Corte cost., 27.11.65, n. 98, *ivi*, 1966, I, 8-14, e Corte cost., 2.2.82, n. 18, *ivi*, 1982, I, 934-950, con nota di LARICCIA. Per ulteriori rilievi, cfr. ancora COMOGLIO, *Etica e tecnica*, cit., pp. 51-54.

[4] Si vedano anche gli artt. 45 e 47 del Regolamento della Corte. Per un quadro sintetico della situazione dei ricorsi individuali proposti alla Corte europea, nonché delle condanne subite dall'Italia con riferimento alla durata ragionevole dei processi, nel corso degli anni Novanta, cfr. LISOTTA, *Boom di ricorsi alla Corte dei diritti umani. La giustizia italiana rischia una nuova Caporetto*, in *Guida al dir.*, n. 21, 10.6.00, 102-110.

[5] Tale dovrebbe essere, senza dubbio, il collegamento logico da instaurare fra le diverse parti del 2° comma, quando si tautisce che la legge *ne* assicura (*scil.*, assicura di "ogni processo" : espressione con cui, nel medesimo testo normativo, inizia la statuizione che immediatamente precede) la "ragionevole durata".

[6] In questi termini – con riferimento esemplificativo alle questioni inerenti alla disciplina sulla c. d. “doppia deserzione dell’udienza civile” (artt. 181, 1° comma, e 309 c.p.c.) – cfr. S. CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, pp. 1010-1034, sp. pp. 1032-1033 (anche nel vol. *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di M.G. CIVININI e C. VERARDI, Milano, 2001, pp. 13-35).

[7] Si veda, sul tema, G. OLIVIERI, *La “ragionevole durata” del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111, 2° comma, Cost.)*, in *Foro it.*, 2000, V, 251-268, sp. 251-253 (da cui sono tratte, nel testo, le citazioni fra virgolette).

[8] OLIVIERI, *op. cit.*, 253-254, si richiama – anche per la duplicità di prospettive testé ricordate – a L.P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, Tomo I, Padova, 1980, pp. 7, 71-72, e Tomo II, cit., Padova, 1982.

[9] Sulla piena legittimità e sulle molte valenze applicative del principio di economia, sia nel processo penale che in quello amministrativo, v. ancora L.P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, cit., Tomo II, 151-205, 207-272.

[10] Infatti – come da tempo ha affermato la Corte europea di Strasburgo (cfr. Corte europ. dir. uomo, 6 maggio 1981, Buchholz, in *Foro it.*, 1981, IV, 273-282, sp. 279 (motivazione, §§ 49-50), con riferimento particolare al processo civile tedesco – anche nei giudizi prevalentemente ispirati al principio dispositivo (*a fortiori*, in quelli caratterizzati da componenti inquisitorie) è compito fondamentale del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri di *Prozeßleitung*, assicurare in concreto la “celerità” del processo, ai sensi dell’art. 6, § 1, della stessa Convenzione.

[11] Sul punto, a proposito dell’esigenza costituzionale di tempestività della tutela, cfr. I. ANDOLINA, G. VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile, il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino, 1997, pp. 95-97.

[12] Nella direzione di una più marcata accelerazione dei procedimenti, si sono mosse le ultime riforme processuali del 2005 e del 2006. Si pensi, in particolare, nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, al nuovo testo dell’art. 375 c.p.c., sui casi di inammissibilità dei ricorsi e sul procedimento in camera di consiglio all’uopo predisposto, nonché alle nuove regole enunciate per il procedimento suddetto e per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, ai nuovi artt. 380-bis e 380-ter c.p.c.

Sui problemi, di ordine organizzativo e manageriale, correlati alla durata ragionevole dei processi e sulle possibili proposte di riforma, cfr. : VERARDI, *Articolo 111 della Costituzione e tempi del processo civile*, nel vol. *Il nuovo articolo 111 della Costituzione*, cit., Milano, 2001, pp. 113-128 ; nonché i contributi di VIAZZI, MARINI, GILARDI, PANZANI, MARTINELLI e LICCARDO, *ivi*, pp. 143 ss., 199 ss.

[13] Sul diniego di copertura o di rilevanza costituzionale diretta per il principio di economia processuale (che viene accomunato, nell’occasione, al valore della “speditezza” del giudizio), si veda, ad es., Corte cost., 23 maggio 1997, n. 146, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce “Dibattimento penale”, n. 137, a proposito dell’art. 518 c.p.p. Del resto, la stessa Corte, in passato, talvolta aveva persino cercato di sminuire o di svalutare la portata – certamente, non costituzionale – del concetto di “termine ragionevole”, previsto per la carcerazione preventiva dall’art. 5, § 3, della Convenzione europea, in quanto esso non proporrebbe “alcun criterio concreto”, astenendosi dal “fornire una qualsiasi specificazione” (così, testualmente, Corte cost., 1.2.82, n. 15, in *Foro it.*, 1982, I, 2132-2147, sp. 2139-2140, con commento di M. NOBILI, 2134 - 2141). Per l’inserimento del principio di economia processuale fra quelli non direttamente generati o rafforzati da norme costituzionali, cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 18a ediz., vol. I, Torino, 2006, pp. 496-498.

[14] Per chiari accenni in tal senso, cfr., ad es., Corte cost., ord., 5.2.99, n. 18, in *Giur. cost.*, 1999, pp. 152 ss.

[15] È così consentito alla Corte costituzionale un ampio scrutinio della legittimità di molti istituti del processo, i quali – nel disciplinare le forme, le scadenze, i tempi e gli eventi anomali del giudizio – rendono possibili gli eventuali “abusi” del processo (i quali si ricordano, costantemente, alla violazione del dovere di lealtà e probità, sancito dall’art. 88, 1° comma, c.p.c.: v. con ampia trattazione, F. CORDOPATRI, *L’abuso del processo*, voll. I-II, Padova, 2000, pp. XXVIII-1452), nonché un irrazionale allungamento della sua durata ed un aggravamento dei suoi costi (individuali e sociali), senza consentire al giudice l’esercizio di adeguati poteri direttivi, di controllo e di stimolo, per l’accelerazione del rito processuale e per la prevenzione o per la repressione di quegli stessi “abusi”. Su quest’ultimo punto, ad es., OLIVIERI, *La “ragionevole durata”*, cit., 257-268, prospetta ed analizza con cura più fattispecie normative, ad es., concernenti nel c.p.c. : 1) le provvidenze sananti (artt. 102, 164, 182, 291) ; 2) la sospensione del processo (artt. 41, 48, 1° comma, 279, 4° comma, 295) ; 3) l’interruzione (artt. 300-305) ; 4) la fissazione dei termini per il deposito e per lo scambio di difese scritte (artt. 180, 2° comma, e 183, 5° comma) ; 5) le deduzioni istruttorie (art. 184) ; 6) la rimessione in termini (art. 184-bis) ; 7) i termini di impugnazione (art. 327) ; 8) le forme di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione (artt. 331-332) ; 9) la rimessione in appello della causa al primo giudice (artt. 353-354) ; 10) la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 384, 1° comma ; 11) il regime delle preclusioni e l’intervento volontario di terzi (artt. 184 e 268) ; 12) la “doppia deserzione” delle udienze (artt. 181, 1° comma, e 309).

Ci si è pure chiesti, a tale stregua, se non possa configurarsi in astratto – pur in presenza di taluni rischi di destabilizzazione del sistema processuale, il cui modello processuale di cognizione ordinaria è ben radicato sui corollari del principio dispositivo e sul limitato ruolo attivo del giudice – una questione di legittimità della stessa rilevanza *ope exceptionis* dell’estinzione del giudizio per inattività di parte, secondo le modifiche apportate dalla controriforma del 1950 all’art. 307, 4° comma, c.p.c.).

[16] Per maggiori ragguagli sui temi trattati, cfr. ancora L.P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, cit., I, pp. 3-67, e II, pp. 319-362.

[17] G.U.C.E. n. L 174 del 27/06/2001 pp. 1 ss. Esso si applica nei rapporti tra tutti gli Stati membri dell'U.E., tranne la Danimarca.